

di questa proibizione incorreranno nelle penali contro di essi stabilite dai veglianti Regolamenti Militari.

Eguualmente resta vietato a qualunque Persona, anche indipendente dalla Giurisdizione Militare, il fare, per qualunque siasi titolo, acquisto dei succennati Effetti Erariali, o con lo sborso di prezzo, o in via di cambio, o col mezzo di altro traffico; E chi si esporrà all'inosservanza di questo divieto, essendo scoperto, incorrerà nella pena della confisca di tutte le cose, che avrà acquistate, dovrà in oltre pagare il quadruplo del loro valore, ed essendo impotente al pagamento, sconte-
rà col carcere la penale pecuniaria.

Siamo poi nella fiducia, che qualunque buon Suddito di S. M. Imp. vorrà dare un testimonio dei sentimenti di lealtà, che nutre verso del proprio Sovrano, col manifestare alle Autorità competenti le contravvenzioni, che dai mali intenzionati possano essere tentate contro il disposto dal presente Editto, il quale perchè non possa allegarsene l'ignoranza, dovrà essere pubblicato nelle solite forme in tutti li consueti Luoghi di questa Città, e dello Stato.

Venezia 21. Novembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresa Reg. Segr.

NOI